

4.11 Onorari dei periti e consulenti

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, indennizza, fino a concorrenza del limite del 5% dell'indennizzo, con il massimo di € 50.000,00 (cinquantamila/00) per sinistro e per anno, le spese e gli onorari di competenza del perito di parte che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle "Condizioni Generali di Assicurazione", nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

Sono altresì compresi (se non già inclusi nel "valore a nuovo" assicurato) gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione o ricostruzione seguenti a sinistri, nonché di società di revisione, esperti contabili, necessariamente e ragionevolmente sostenuti al fine di produrre dettagli attinenti alla contabilità o ad altri documenti dell'Azienda, prove, informazioni, ed ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a produrre, e di certificare che detti dettagli sono in accordo con i libri contabili e con gli altri documenti relativi all'attività dichiarata.

4.12 Merci e macchinari presso ubicazioni diverse, incluse fiere e mostre ("decentramento beni")

Fermo quanto previsto dall'art. "Obblighi in caso di sinistro" - lettera e) – delle Condizioni Comuni, le merci e i macchinari assicurati nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione, possono trovarsi in ubicazioni diverse (incluse fiere, mostre, convegni e simili) da quella indicata in polizza, nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano e/o Comunità Europea.

La Società indennizzerà i danni materiali a tali beni in ubicazioni diverse fino alla concorrenza del limite pari al 20% della somma assicurata.

4.13 Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'articolo 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché consulenti, collaboratori e lavoratori non dipendenti di cui l'Assicurato si avvale per lo svolgimento dell'attività;
- le Società-Enti controllanti, controllate, partecipate, collegate;
- i clienti e i fornitori nonché le società di leasing e/o finanziarie, banche e simili;
- i proprietari dei beni mobili o immobili presi in locazione o uso a qualsiasi titolo dall'Assicurato e/o gli intestatari di contratti di leasing sui medesimi beni e/o i conduttori che locano o sub-locano tali beni all'Assicurato;
- i conduttori di beni mobili o immobili ceduti in locazione o sub-locazione dall'Assicurato, se ciò sia imposto dal contratto di locazione;
- di organizzatori e/o partecipanti di/a fiere, mostre, mercati, convegni, congressi, manifestazioni e altri eventi in genere.

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

4.14 Colpa grave

La Società indennizza i danni causati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, inclusi Soci a responsabilità illimitata e legale rappresentante, nonché dolo e/o colpa grave delle persone delle quali essi devono rispondere a norma di legge.

4.15 Modifiche nelle ubicazioni assicurate

E' data facoltà all'Assicurato, nelle ubicazioni assicurate, di eseguire nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni e trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni a Fabbricati e Macchinari, per proprie esigenze in relazione all'attività esercitata.

La garanzia deve intendersi operante, alle condizioni tutte di polizza, in qualunque stadio si trovino i lavori ed è comprensiva dei materiali di costruzione, macchine e loro parti, sia in opera che a piè d'opera, che si

intenderanno automaticamente compresi nelle rispettive partite e nei limiti delle somme assicurate da esse previste, ferma restando la necessità della comunicazione alla Società dell'aggiornamento delle somme assicurate ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

Unicamente per danni direttamente causati dai lavori di modifica, costruzione ecc. alle opere oggetto di tali lavori e ad altri beni preesistenti, la presente estensione di garanzia è soggetta al limite di indennizzo pari ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), fermo che se dai suddetti lavori derivino altri danni non altrimenti esclusi ad altri beni non oggetto dei lavori, per questi ultimi resteranno validi gli altri limiti di indennizzo di polizza.

4.16 Terremoto / Eruzioni vulcaniche

A parziale deroga dell'art. "Esclusioni" della presente Sezione, la Società indennizza i danni materiali diretti e/o consequenziali causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, e/o Eruzioni vulcaniche.

Si conviene, inoltre, che le scosse telluriche registrate nelle 96 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio (ancorché proseguite successivamente alla cessazione del contratto) ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro".

In nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore a quello indicato al paragrafo "Limiti di indennizzo e franchigie".

La Società e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di giorni 30 decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con rimborso "pro-rata" del premio relativo alla presente estensione, che si conviene di ritenere pari al 10 per cento del premio della sezione incendio.

In caso di recesso intimato dalla Società, il Contraente avrà la facoltà di recedere dall'intero contratto con pari effetto, fermo il diritto al rimborso del premio per il periodo non goduto, al netto delle imposte.

4.17 Inondazione, alluvione e allagamento da acqua od altri fluidi non conseguenti a rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione, né ad "acqua piovana"

A parziale deroga dell'art. "Esclusioni" della presente Sezione, la Società indennizza i danni materiali diretti e/o consequenziali causati da inondazioni, alluvioni, allagamenti da acqua od altri fluidi non conseguenti a rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione, né ad "acqua piovana", fino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato al paragrafo "Limiti di indennizzo e franchigie" per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa.

La Società non indennizzerà i danni:

- alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 08 dal pavimento;
- a cose mobili all'aperto.

La Società e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di giorni 30 decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con rimborso "pro-rata" del premio relativo alla presente estensione, che si conviene di ritenere pari al 10 per cento del premio della sezione incendio.

In caso di recesso intimato dalla Società, il Contraente avrà la facoltà di recedere dall'intero contratto con pari effetto, fermo il diritto al rimborso del premio per il periodo non goduto, al netto delle imposte.

4.18 Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell'Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall'art. "Pagamento dell'indennizzo" a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale

scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

4.19 Merci in refrigerazione e/o a temperatura controllata

La Società indennizza, ferme le restanti esclusioni salvo quanto espressamente derogato e fino alla concorrenza per ciascun sinistro del limite di indennizzo indicato al paragrafo "Limiti di indennizzo e franchigie", i danni materiali subiti dalle merci custodite in banchi, armadi, celle e altri apparati frigoriferi e/o a temperatura controllata, direttamente causati da:

- mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo e/o della temperatura controllata;
- fuoriuscita del fluido frigorifero e/o altre sostanze utilizzate allo scopo;

conseguenti

a) ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza;

b) all'accidentale (non voluto) verificarsi di guasti o rotture:

- 1) nell'impianto frigorifero e/o di temperatura controllata, o nei dispositivi di controllo e sicurezza pertinenti all'impianto stesso;
- 2) negli altri dispositivi o sistemi di controllo o sicurezza a servizio dell'impianto;
- 3) nei sistemi di adduzione dell'acqua o delle altre sostanze utilizzate allo scopo e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica pertinenti all'impianto stesso.

c) a errori e/o omissioni di controllo e/o manovra, imperizia e/o negligenza:

Condizione essenziale per l'efficacia della garanzia, per le merci in refrigerazione custodite in celle, è che:

- la mancata o anormale produzione e distribuzione del freddo abbia avuto durata continuativa non inferiore a 6 ore. Tale "carezza" di 6 ore non si applica in caso di eventi che abbiano danneggiato i locali o celle refrigerati né in caso di evento o anomalia che provochi immissione di temperatura superiore a quella richiesta nei locali o celle refrigerati.

La presente garanzia è prestata a "Primo Rischio Assoluto", fino a concorrenza del limite stabilito pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

4.20 Dispersione liquidi

A parziale deroga dell'art. "Esclusioni" della presente Sezione, la Società, fino alla concorrenza per ciascun sinistro del limite di indennizzo pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), indennizza i danni di dispersione dei liquidi contenuti in serbatoi e/o altri contenitori causata unicamente da guasto e/o cedimento e/o rottura dei predetti serbatoi e/o contenitori compresi relative valvole ed accessori.

La Società non risponde:

- a) dei danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei suddetti serbatoi e/o contenitori;
- b) dei danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- c) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione, salvo quanto eventualmente altrove previsto.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.000,00 (mille/00).

4.21 Nuove ubicazioni e/o acquisizioni e/o costituzioni (valida anche per la Sezione II – Danni Indiretti)

In relazione alle variazioni, attive e passive, le somme assicurate con la presente polizza sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

- a) per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 60 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
 - sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
 - sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.
- b) per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice, ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice, ritenuta corretta di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.

Qualora esistano già delle coperture assicurative per le suddette aziende, la presente polizza opererà in secondo rischio e/o in Differenza di Condizioni e/o Garanzie, per quelle condizioni ivi non prestate.

4.22 Perdita pigioni

Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, la Società rifonderà all'Assicurato, fino a concorrenza di Euro 50.000,00 (cinquantamila,00) e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 c.c., anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire e/o che fosse tenuto a corrispondere al Proprietario dei locali stessi per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati.

Ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi.

Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dall'Assicurato-Proprietario che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presunta ad essi relativa.

4.23 Marchi ed etichette

In caso di danni dovuti ai rischi assicurati che colpiscano gli involucri, etichette e capsule, anche senza intaccare la merce assicurata, la Società rimborserà il costo di ricondizionamento e/o riconfezionamento della merce, nonché le eventuali spese di trasporto.

4.24 Controllo merci

Si conviene che in caso di danni alle merci assicurate, l'Assicurato avrà pieno diritto al possesso ed al controllo dei prodotti parzialmente o totalmente danneggiati. Egli inoltre sarà il solo a stabilire se sia possibile ottenere un valore di recupero dai prodotti parzialmente danneggiati mediante loro rilavorazione o vendita.

Nel caso l'Assicurato stabilisca che nessun recupero possa essere ottenuto, la Società potrà richiedere idonea documentazione comprovante la definitiva distruzione dei prodotti parzialmente danneggiati.

4.25 Guasto macchine

A parziale deroga dell'art. "Esclusioni" della presente Sezione, con la presente estensione si assicurano, fino a concorrenza del limite di indennizzo pari ad Euro 100.000,00 (centomila/00) e senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile, guasti e/o rotture di impianti e macchinari, anche elettronici, mentre gli stessi sono in funzione o fermi, vengono smontati, rimossi o rimontati per la loro pulitura, verifica, revisione, manutenzione o riparazione o vengono installati in ubicazione diversa da quella originaria.

Ai fini della presente condizione si intendono esclusi i danni (in aggiunta alle altre esclusioni di polizza):

- 1) causati da difetti che erano a conoscenza dell'Assicurato al momento della stipulazione della polizza (se la presente polizza sostituisce altra/e polizza/e della medesima Società questa esclusione si intende riferita al momento della stipula della prima di tali polizze sostituite);
- 2) di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- 3) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montanini per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, accumulatori elettrici e quanto altro di simile, a fluidi in genere, salvo che tali enti siano danneggiati in conseguenza di maggior evento previsto dalla presente clausola che abbia interessato altri beni assicurati con la presente clausola;
- 4) causati da deliberata inosservanza da parte dell'Assicurato delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico;
- 5) ai veicoli iscritti al P.R.A.

Per i beni coperti anche da garanzia "fenomeno elettrico e/o elettronico", la presente estensione si intende prestata per quanto non coperto dalla garanzia "fenomeno elettrico e/o elettronico" e con l'avvertenza che la presente non opera a copertura della franchigia e/o scoperto previsti per "fenomeno elettrico e/o elettronico" e che il limite di indennizzo previsto per quest'ultima si intende parte del (e non in aggiunta al) limite di indennizzo previsto per la presente garanzia.

Per i trasformatori, il degrado degli avvolgimenti è convenuto nella misura del 5% per ogni anno o sua ragione a partire dal 12° anno di età, con il massimo del 50%; il degrado dei pacchi lamellari costituenti il nucleo è pari al 2% per ogni anno o sua frazione a partire dal 12° anno di età con il massimo del 30%.

Tali percentuali sono applicate al solo valore del materiale sostituito.

Nel caso da uno degli eventi previsti dalla presente clausola derivasse incendio, esplosione, scoppio o altro evento non escluso dalla presente polizza, ai danni così derivanti non si applicheranno le franchigie né i limiti di indennizzo previsti per la presente clausola. Anche in deroga ad altre condizioni di polizza, è consentita all'assicuratore la facoltà di esercitare il diritto di surroga sul costruttore e/o fornitori terzi per i danni di cui essi debbano rispondere per legge o per contratto.

4.26 - Appendice di Vincolo a favore di ENAC

I servizi e le attività svolti dall'assicurato nell'ambito della Airgest S.p.A. di Trapani Birgi sono descritti e disciplinati dalla relativa convenzione stipulata con ENAC, da eventuali atti aggiuntivi e dalle norme legislative in vigore alla data d'inizio dell'assicurazione. Con la presente appendice è stabilito che la Società garantisce il Contraente/Assicurato dai danni derivanti da incendio dovuto a colpa grave o comportamenti dei dipendenti o di terzi; danni derivanti dalla caduta di aerei o di parti di essi o di cose trasportate da aerei, danni derivanti da scoppio di apparecchi a vapore, danni derivanti da impianti a combustione solidi, liquidi e gas, danni derivanti da impianti che impiegano sostanze radioattive, danni derivanti da eventi naturali. La società non consentirà, senza il preventivo consenso scritto di E.N.A.C., diminuzioni, storni di somme assicurate, modifica delle garanzie o disdetta del contratto prima della sua naturale scadenza. Resta convenuto che in caso di sinistro, il risarcimento liquidato a termini di polizza sarà dalla compagnia

assicuratrice pagato all'E.N.A.C., salvo che quest'ultimo non autorizzi il pagamento a favore della concessionaria. Tale pagamento sarà valido esclusivamente per i beni in concessione, rimanendo Airgest unica beneficiaria del risarcimento per danni a beni di proprietà ed a beni cd "gratuitamente devolvibili".

SEZIONE II - DANNI INDIRECTI

Le norme che seguono integrano e/o sostituiscono le precedenti, se difformi e/o discordanti

4.27 Oggetto dell'assicurazione

La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare l'Assicurato per:

la perdita di profitto lordo derivante dalla interruzione e/o riduzione e/o impedimento e/o intralcio, totale e/o parziale, dell'attività e/o degli affari svolta/i dall'Assicurato e/o per conto dello stesso, conseguente ad un sinistro causato da evento non escluso ai sensi della predetta Sezione I – Danni Diretti.

La presente Sezione non opera per perdite di profitto lordo conseguenti a furto e/o rapina e/o estorsione.

4.28 Periodo di indennizzo

Per le garanzie tutte di cui alla presente sezione (salvo quanto eventualmente di diverso espressamente indicato) viene stabilito un limite massimo di indennizzo pari a mesi 6 (sei).

4.29 Indennizzo pagabile

L'assicurazione è prestata per la perdita di profitto lordo dovuta alla riduzione del volume di affari e/o all'aumento dei costi di esercizio e la Società sarà tenuta a pagare:

- a) relativamente alla riduzione del volume di affari: l'importo ottenuto applicando il rapporto di profitto lordo all'ammontare della riduzione del volume di affari, durante il periodo di indennizzo, rispetto al volume di affari di riferimento;
- b) relativamente all'aumento dei costi di esercizio: le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare e/o contenere la riduzione del volume di affari che si sarebbe verificata a causa del sinistro, durante il periodo di indennizzo, se tali spese non fossero state effettuate, nel limite però dell'importo ottenuto applicando il rapporto di profitto lordo all'ammontare della riduzione del volume di affari in tal modo evitata, fermo quanto più avanti stabilito per gli eventuali "aggiustamenti";

il tutto al netto di qualsiasi risparmio di quelle spese, incluse nel profitto lordo, che venissero a cessare o a ridursi in conseguenza del sinistro durante il periodo di indennizzo.

4.30. Attività svolta in altri luoghi dopo il sinistro

Se durante il periodo di indennizzo l'Assicurato venderà merce o presterà servizi in ubicazione diversa da quella indicata in polizza, a beneficio proprio, sia direttamente sia per altrui tramite, quanto pagato o pagabile all'Assicurato stesso per effetto di tali vendite o prestazioni sarà incluso nel calcolo del volume di affari durante il periodo di indennizzo.

4.31 Assicurazione parziale

Se la somma assicurata come profitto lordo è inferiore all'importo ottenuto applicando il rapporto di profitto lordo l'indennizzo pagabile sarà ridotto in proporzione.

4.32 Aggiustamenti

Alle voci "rapporto di profitto lordo", "volume di affari annuo", e "volume di affari di riferimento" dovranno essere apportati tutti quegli aggiustamenti necessari per tenere conto dell'andamento dell'attività, di variazioni, e di ogni altra circostanza che influenzi gli affari sia prima sia dopo il sinistro o che li avrebbe influenzati se questo non si fosse verificato, in modo che le cifre ottenute siano il più possibile aderenti ai risultati che sarebbero stati conseguiti durante il periodo di indennizzo se il sinistro non fosse accaduto, inclusi eventuali nuovi reparti e/o ubicazioni e/o ampliamenti e/o attività e tenendo anche conto dell'eventuale periodo di indennizzo che fosse stato pattuito in durata superiore a 12 (dodici) mesi.

4.33 Esclusioni

Sono escluse le perdite o le spese conseguenti a prolungamento e/o estensione dell'inattività causati da:

1. dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
2. provvedimenti imposti dall'Autorità;
3. difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
4. revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti.

4.34 Obblighi in caso di sinistro

Ad integrazione di quanto previsto dal testo, in caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:

- a) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente, fermo che le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso alla Società, per il tramite del broker, entro dieci giorni da quando l'ufficio assicurazioni del Contraente ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile;
- c) predisporre, entro trenta giorni dalla fine del periodo di indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l'interruzione e/o riduzione e/o impedimento e/o intralcio, dell'attività e/o degli affari,
- d) mettere comunque a disposizione i suoi registri, conti, libri, fatture o qualsiasi documento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

4.35 Collegamento con la Sezione I – Danni Diretti

- a) È ammesso che eventuali cose mobili e/o immobili, pur serventi all'attività, non siano assicurate contro i danni materiali allorché si tratti di enti (fabbricati e/o macchinari e/o altri) assicurati con altra polizza oppure siano enti in leasing e/o nolo e/o affitto e/o uso e/o godimento e/o simili, per i quali l'Assicurato non è tenuto ad assicurare i danni materiali e diretti oppure sia tenuto ad assicurare con altre specifiche polizze, ferma restando comunque l'operatività della presente Sezione.
- b) I danni materiali (anche se occorsi a enti che - come previsto al punto a) che precede - non sono assicurati con la Sezione I - Danni Diretti), dovranno essere originati da eventi non esclusi dalla Sezione I - Danni Diretti anche se non ne sia stato corrisposto l'indennizzo per motivo dell'applicazione di franchigie e/o di limiti di risarcimento e/o perché l'evento, pur se previsto, ha interessato enti garantibili (anche se non garantiti) con "garanzie di responsabilità" (es.: Rischio locativo, Ricorso vicini e/o terzi, ecc.) senza provocarne l'operatività.
- c) L'eventuale cessazione o sospensione della Sezione I - Danni Diretti comporterà la corrispondente cessazione o sospensione della presente sezione.
- d) A chiarimento della copertura prestata con la presente Sezione, si intendono automaticamente valide e come qui trascritte le clausole, garanzie e condizioni tutte di cui alla sezione I - Danni Diretti e/o successive appendici e/o allegati, salvo che sfavorevoli per l'Assicurato ai fini della presente Sezione II Danni Indiretti.

A solo titolo esemplificativo, ma non limitativo, di quanto precede, si intendono richiamate anche per la presente Sezione II Danni Indiretti le seguenti già presenti sulla Sezione I Danni Diretti: